

(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

Prot. n. 3104 del 08.06.2024

Ordinanza N. 14

PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA FONDI – BRUCIATURA RESIDUI VEGETALI - DECORO URBANO

IL SINDACO

RITENUTO, nelle more di dotarsi di un organico sistema regolamentare, dover intervenire con ordinanza nelle materie che incidono sulla vivibilità, il decoro e la sicurezza;

PREMESSO:

- Che da accertamenti effettuati dagli organi preposti al controllo del territorio è emerso che in tutto il centro abitato e zone limitrofe la crescita dell'erba è aumentata notevolmente a seguito anche delle piogge insistenti dei mesi scorsi, nonché alle alte temperature registratesi in questi giorni che anticipano l'arrivo della stagione estiva;
- che è intento dell'Amministrazione Comunale prevenire il rischio incendi nel territorio di Colobraro;
- che è, altresì, intento dell'amministrazione comunale far sì che venga eliminato lo stato di incuria e di abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, alcuni divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;
- che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o di altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
- che il territorio di Colobraro ha una vocazione agricola e forestale importante e che l'attività di gestione dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale ed utile pratica agricola, da equipararsi a pratica agronomica anche atta al reperimento di concimi minerali;
- che le normative, in particolare le direttive europee, impongono misure di profilassi al fine di impedire danni all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio, per cui anche la bruciatura dei residui può ritenersi uno strumento efficace avverso la non propagazione delle fitopatie;
- che in mancanza di bruciatura, i territori svantaggiati, come quello di Colobraro (per l'orografia, la mancanza di alcuni servizi ed anche perché lontani da impianti a biomasse), potrebbero vedere l'accumulo di biomasse al suolo che determinerebbero incendi devastanti e distruttivi;



(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

• che è, altresì, intento dell'Amministrazione di Colobraro far rispettare il decoro urbano, la quiete e l'igiene pubblica, nonché garantire la sicurezza pubblica ed il rispetto dell'ambiente, delle persone e degli animali.

RITENUTO, pertanto, indispensabile dover adottare gli opportuni provvedimenti.

VISTI/E:

Il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U. Enti Locali);

La direttiva 2008/98/CE del 19.11.2008 e ss.mm.ii;

La legge 21/11/2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

Il D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 (codice ambiente);

Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 (in particolare art. 14, comma 8, lett. b);

Vista la Legge 6 febbraio 2014, n. 6, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (c.d. Terra dei Fuochi);

Visto l'art. 10 della L. R. n. 7 del 30.04.2014, recante modificazioni ed integrazioni alla L. R. 13/2005;

Vista la Legge Regionale N. 13 del 22/02/2005, (norme per la protezione dei boschi dagli incendi);

Vista la legge regionale n. 2 del 05.01.2021 recante "Modifica alla legge regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";

Visto il D.P.G.R. della Regione Basilicata n. 188 del 14.06.2023 avente ad oggetto "Dichiarazione Periodo di Grave Pericolosità di Incendi Boschivi Anno 2023;

VISTI i regolamenti comunali vigenti nelle materie di cui alla presente ordinanza ed il piano comunale di interfaccia;

ORDINA

- A. La combustione/bruciatura del materiale agricolo e/o forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture di orti e giardini è consentita solo <u>dal 1º ottobre al 15 giugno di ogni anno, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro</u> (un metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale ligneo accatastato), purché la combustione avvenga sul luogo di produzione e alle seguenti condizioni:
 - 1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono essere controllate, nonché avvenire in loco (ovvero nel luogo stesso ove il materiale è stato prodotto), dette operazioni possono svolgersi esclusivamente nelle giornate di assenza di vento e nelle seguenti fasce orarie:
 - a) dall'alba e sino alle ore 10.00;
 - b) dalle ore 18.30 e fino al tramonto;
 - 2. La combustione è, comunque, vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Basilicata lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità o di mancato assenso;
 - 3. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali, che costituisce illecito penale;



(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

- 4. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;
- 5. Il fuoco deve essere immediatamente spento qualora dopo l'accensione sopravvengano situazioni ambientali di rischio (vento, eccetera) o condizioni meteorologiche non favorevoli che potrebbero facilitare la propagazione delle fiamme; inoltre è vietata l'attività di bruciatura nelle vicinanze del paese e di nuclei abitati nei giorni in cui le condizioni meteo favoriscono il ristagno della fumosità prodotta;
- 6. Durante tutte le fasi dell'attività, e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza con la presenza di idoneo personale ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; inoltre, la combustione controllata in loco dei residui vegetali deve essere condotta con diligenza e precauzione (tenendo a portata di mano estintori, secchi di acqua, autobotti, ovvero qualsiasi mezzo utile all'immediato spegnimento in caso di necessità), nonché circoscrivendo ed isolando il sito con mezzi utili ad evitare il propagarsi del fuoco;
- I Residui vegetali possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombere da alberi/piantagioni e molto distanti da boschi, edifici di terzi e strade;
- 8. Tutti i cittadini, in particolare i proprietari di abitazioni e di fondi, dovranno mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla minimizzazione della massa combustibile e a mantenere il decoro, mediante capillari interventi di pulizia e bonifica.
- 9. Preliminarmente alle operazioni di bruciatura dei residui vegetali, è necessario inviare, almeno 24 ore prima, specifica "Comunicazione di bruciatura dei residui vegetali" al Comune di Colobraro (fax 0835841141 mail comunecolobraro@rete.basilicata.it) ed alla stazione Carabinieri Forestale di competenza (fax 0835533138), utilizzando lo schema allegato alla presente ordinanza e reperibile presso l'Ufficio di Polizia Locale e sul sito del Comune di Colobraro: www.comune.colobraro.mt.it); in tale comunicazione deve essere specificata la motivazione per cui si rende necessario procedere alla bruciatura dei residui vegetali (motivi fitosanitari o riduzione delle principali cause di innesco incendi, eccetera), nonché l'ubicazione precisa del luogo ove avverranno le operazioni;
- 10. Il fuoco dovrà essere immediatamente spento a seguito di ordine verbale impartito dal Sindaco o suo incaricato, dai Vigili Urbani, dal Presidente e dai volontari della Protezione Civile, dagli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai Vigili del Fuoco;

B. E' fatto divieto durante tutto l'anno (ex art. 7 L.R. 13/2005):

- a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l'abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti competenti;
- b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;



(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

- c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;
- d) abbandonare rifiuti nei boschi;
- e) usare il fuoco per l'eliminazione dei rifiuti in discarica.
- f) esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
- g) esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
- h) destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell'evento per almeno quindici anni.

Sono ammesse deroghe ai divieti sub B., nelle giornate senza vento, per:

- l'accensione di fuochi nelle aree appositamente attrezzate, con focolai fissi e parascintille, con l'obbligo dello spegnimento totale prima di abbandonare l'area;
- l'eliminazione, mediante abbruciamento, di eventuali residui vegetali provenienti da lavori selvicolturali eseguiti da idoneo personale impiegato nei cantieri forestali.
- C. E' consentita l'accensione di <u>fuochi pirotecnici</u>, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ma ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi.

D. La BRUCIATURA DELLE STOPPIE (ex art. 9 L.R. 13/2005) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. La bruciatura delle stoppie deve essere effettuata non prima del 31 luglio;
- 2. Il processo di bruciatura, dall'accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale;
- 3. Su tutto il territorio **comunale** la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento;
- **4**. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione **alla Stazione Carabinieri Forestale** competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo;
- 5. Nel caso in cui ciò non avvenga l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla **Stazione Carabinieri Forestale del Presidio** interessato ed in caso di nuova data l'interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione;
- **6.** Il proprietario o conduttore del fondo, di cui ai commi 4 e 5 nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti;
- 7. La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.
- 8. La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch'essi obbligati alla realizzazione della precesa;



(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

- 9. La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.
- E. I gestori delle discariche dovranno provvedere, ex art. 10 L.R. 13/2005, a <u>creare intorno</u> <u>all'area di discarica un'idonea fascia di rispetto</u> di almeno 20 mt., che sia sgombra da sterpi, erbe secche, rifiuti o altro materiale infiammabile.
- F. I Proprietari, i detentori a qualsiasi titolo e gli affittuari dei terreni limitrofi alle strade provinciali, comunali, vicinali e confinanti con boschi, cespuglieti o macchie non potranno (lungo detto confine) coltivare a cereali i loro terreni per una fascia di 10/12 metri e dovranno tenere detta fascia sgombra e pulita, nonché realizzarvi una precesa.
- **G.** I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latistanti le strade;

ORDINA, altresì, che durante tutto l'anno:

- H. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili e/o conduttori di aree agricole, di aree verdi urbane incolte, i responsabili dei cantieri edili e stradali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla loro pulizia e manutenzione tenendoli sempre sgombri da erbe, erbacce, immondizie, detriti, materiali putrescibili, macchinali obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di materiale, sia per motivi igienico-sanitari che per prevenire incendi, ma anche per mero decoro urbano;
- **H.1** I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
- H.2 In tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura,
- **H.3** E' vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanente, salvo abbiano una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare.
- **H.4** I proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi, gli alberi, gli arbusti e qualsivoglia tipo di vegetazione, in modo da non restringere o danneggiare le strade e garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, in modo da evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica (in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada).



(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

H.5 Erba ed erbacce, che si trovano nei fondi dei proprietari o conduttori, dovranno essere falciate obbligatoriamente entro il 15 Luglio 2024.

- I. I proprietari di immobili sono tenuti a mantenere il decoro urbano dei beni e delle aree di loro proprietà, che dovranno essere tenuti sgombri da materiali, legna, eccetera; così come i marciapiedi pubblici e ad uso pubblico dovranno essere tenuti sgombri da vasi e oggetti ingombranti.
- J. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato:
 - a. porre in essere qualsiasi comportamento che rechi turbamento all'ordinata convivenza civile, all'igiene ed al pubblico decoro;
 - b. tenere comportamenti che disturbino la pubblica quiete e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi, diffusioni sonore, eccetera;
 - c. gettare o abbandonare mozziconi di sigarette, carte, lattine, bottiglie e qualsivoglia altra tipologia di rifiuto solido o liquido.
- K. I gestori di locali, i concessionari di suolo pubblico temporaneo o permanente, gli organizzatori di eventi (salvo espresso impegno in tal senso da parte del Comune per gli eventi patrocinati) e gli ambulanti (compresi quelli dei mercati, per i quali si fa rinvio al relativo regolamento comunale) hanno i seguenti obblighi:
 - **provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti il locale**, asportando ogni tipo di residuo e sporcizia dovuti agli avventori o all'esercizio dell'attività commerciale;
 - **provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico**, anche raccogliendo e differenziando i rifiuti per depositarli negli appositi contenitori;
- L. È fatto obbligo di tenere gli animali domestici o da cortile in modo da non causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro; è vietato introdurre animali nei giardini comunali; i cani dovranno essere condotti al guinzaglio ed eventuali deiezioni dovranno essere immediatamente raccolte (per ulteriori disposizioni sugli animali si rinvia al relativo regolamento comunale.

AVVERTE

Che i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni e/o beni mobili e immobili ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificheranno a causa di loro negligenza, imperizia, imprudenza oppure per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza sarà facoltà di questo Comune, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Sanzioni pecuniarie:

Per le violazioni di cui alle lettere "I-J-K-L" della presente ordinanza, qualora non costituiscono ipotesi di illecito penalmente sanzionabile o la sanzione amministrativa non sia già prevista da altre



(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

disposizioni di legge (e fatte salve eventuali responsabilità civili), è prevista una sanzione amministrativa compresa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis, del D.lgs. 267/2000.

Per le violazioni alla legge 22 febbraio 2005, n. 13 si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1. dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2.000,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.
- 2. Per le violazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 100,00 a 500,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.
- 3. Per le violazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 30,00 a 60,00 EURO per capo di bestiame accertato.
- 4. Per le violazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 400,00 EURO.
- 5. Per le violazioni di cui alla lettera h) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2500,00 EURO.
- 6. Per le violazioni di cui alla lettera i) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 2500,00 a 5000,00 EURO.
- 7. Per le violazioni di cui al punto 7. dell'Art. 8 la sanzione pecuniaria varia da 25,00 a 50,00 EURO per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato. 7 bis. L'inosservanza delle disposizioni previste all'art.8 Comma 8, fatte salve le responsabilità di ordine penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 80 a € 500. [7]
- 8. Per le violazioni di cui al punto 1. dell'Art. 9la sanzione pecuniaria varia da 380,00 a 2600,00 EURO.
- 9. Per le violazioni di cui ai punti 2. e 3. dell'Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.
- 10. Per le violazioni di cui al punto 4. dell'Art. 9 la sanzione pecuniaria è di 160,00 EURO.
- 11. Per coloro che non hanno provveduto ad eseguire le precese, così come previste dall'Art. 9, la sanzione pecuniaria varia da 270,00 a 1600,00 EURO ai proprietari e ai conduttori di cui all'articolo 9, comma 6, la sanzione si applica con l'accertamento della mancata esecuzione della precesa dopo la terza contestazione relativa a ciascun anno di raccolta. (10)
- 12. Per coloro che hanno eseguito le precese con larghezza inferiore a quelle prescritte dall'Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.
- 13. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale e seguono le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36.
- 14. Le presenti sanzioni sono aggiornate ogni cinque anni con provvedimento di Giunta Regionale.

Che contro la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.



(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772 Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 - Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

Che la presente ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Matera, alla Questura di Matera, al Comando dei Carabinieri di Policoro, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Corpo Forestale Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio Forestale della regione Basilicata, alla Polizia Provinciale, al responsabile della Forestazione dell'Area programma, alla Polizia Comunale, al responsabile comunale di protezione civile, al Presidente dell'associazione di protezione civile di Colobraro.

Che per eventuali segnalazioni inerenti la presente ordinanza sono attivi i seguenti numeri telefonici:

- Sindaco 0835841921 3206248442:
- Carabinieri Forestale 1515;
- Carabinieri Stazione Forestale Tursi 0835533138;
- Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale: 0835 841649 cell. 3458385479;
- Ufficio di Polizia Municipale: 0835 841936;
- Vigili del Fuoco 115;
- Carabinieri di Colobraro 0835841010;
- Presidente della Locale Protezione Civile 3426255301.

<u>La presente ordinanza ha effetto dalla sua pubblicazione e resterà in vigore sino ad eventuale</u> successivo provvedimento che l'abroghi o ne disponga la decadenza.

Colobraro, 07 Giugno 2024

Il Sindaco (Dott.Nicola LISTA)